

CC. N. 31 DEL 02/07/2013

OGGETTO Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 - conferma aliquote e detrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il regolamento per l'istituzione e applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 03/05/2012, modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 23/10/2012;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che al comma 381 dispone il rinvio al 30 giugno 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la Legge 6 giugno 2013 n. 64 (conversione del D.L.35/2013) che:

- all'art. 10 comma 4- quater, dispone al 30 settembre 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- all'art. 10 comma 4 recita:” [all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:](#)

a) *al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;*

b) *b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».*

Preso atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 380 delle Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione delle riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento , di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

Atteso che è volontà dell'Amministrazione confermare le aliquote IMU, già deliberate nell'anno 2012 con deliberazione di C.C. n. 12 del 03/05/2012 e precisamente :

Aliquota base	0,86%
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,45%
Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,45%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557.	0,20%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base , non può superare l'importo massimo di € 400,00	€ 50,00

Preso atto di quanto disposto all'art. 1 del D.L. 21 maggio 2012 , n. 54 che stabilisce nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per:

- Abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di elizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- I terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5,e 8 del D.L. n. 201/2011.

Considerato inoltre che l'art. 2 del citato D.L. n. 54 /2013 precisa che la riforma di cui all'art. 1 , dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e , in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata IMU degli immobili di cui all'art. 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Dato atto che l'Amministrazione a seguito di quanto disposto all'art. 2 del D.L. n. 54/2013, provvederà ad adeguare gli strumenti di programmazione per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015;

Dato che atto le simulazioni sul gettito IMU 2013, sono state elaborate sulla base dei dati forniti dalla Gesem Tributi s.r.l.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) :

Aliquota base	0,86%
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,45%
Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,45%
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557.	0,20%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base , non può superare l'importo massimo di € 400,00	€ 50,00

2. di provvedere a pubblicare per via telematica, la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.;
3. di demandare alla Responsabile dell'Area finanziaria l'adozione di tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della presente;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della legge 18.08.00, n. 267 (all.to n. 1).

Presenti N. 14

Assenti N. 03 (Cavallo – Lucchini e Armani)

DISCUSSIONE - Ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il presente processo verbale è integrato con la registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui si fa rinvio.

L'assessore **Risi** presenta la proposta di deliberazione depositata.

Il consigliere **Lazzaroni** chiede chiarimenti sul valore IMU prima casa. Si parla inoltre dell'applicabilità dell'IMU sulle aree edificabili, divenute tali in base al PGT adottato.

Risponde l'assessore **Lavanga** precisando cosa si è fatto; illustra il contenuto della delibera di giunta comunale. In particolare sono stati contattati, con lettera spedita da Gesem, ditta di riscossione dei tributi, i proprietari delle aree trasformate.

Il consigliere **Grimoldi** propone di portare al limite minimo di legge l'IMU sulla prima casa.

VOTAZIONE:

Presenti n. 14

Astenuti n. =

Votanti n. 14

Contrari n. 05 (Lucato - Grimoldi - Lazzaroni - Moroni - Lavazza)

Favorevoli n. 09

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata esecutività dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti n. 14

Astenuti n. =

Votanti n. 14

Contrari n. 05 (Lucato - Grimoldi - Lazzaroni - Moroni - Lavazza)

Favorevoli n. 09

Visto l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.